



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Al Direttore Generale di Confindustria
Francesca Mariotti
confindustria@pec.confindustria.it

e, p. c. Al Capo Dipartimento sviluppo sostenibile
Diss@Pec.Mite.Gov.it

Al Capo Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006. Istanza per chiarimenti circa l'interpretazione della disposizione introdotta con l'articolo 41 della Legge del 21 aprile 2023, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Chiarimenti concernenti gli impianti per la produzione di idrogeno di cui al punto 6-bis dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Con nota acquisita con prot. n. 112130/MASE del 10/07/2023 codesta associazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. n.152/2006, in merito alla corretta interpretazione della disposizione introdotta dalla Legge del 21 aprile 2023, n. 41 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che, all'art. 41 introduce una modifica dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. In particolare, nel suddetto Allegato, che elenca i progetti da sottoporre a VIA di competenza statale, viene inserito il punto 6-bis: «*Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro*».

Tanto premesso pone il seguente quesito:

di confermare se la realizzazione di un singolo elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde sia compreso nell'ambito della fattispecie descritta al punto 6-bis) e, quindi, soggetto alla VIA statale, anche nel caso in cui l'impianto non è costituito da diverse unità produttive funzionalmente connesse fra loro, in quanto l'idrogeno prodotto dall'elettrolizzatore è utilizzato direttamente in macchine poste a valle dell'elettrolizzatore stesso, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, distributori stradali, forni, motori e turbine.

ID Utente: 19626

ID Documento: VA_05-Set_03-19626_2023-0049

Data stesura: 28/07/2023

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 28/07/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 28/07/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

L'impianto di elettrolisi, infatti, è assimilabile ad un impianto chimico, in quanto consente di scindere la molecola dell'acqua in idrogeno e ossigeno attraverso una reazione elettrochimica.

Qualora tale tipologia di impianto non rientri nella definizione di "impianto chimico Integrato" e, quindi, non sia eventualmente soggetto alla procedura di VIA statale si chiede altresì se l'iter autorizzativo dovrà prevedere la sola Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in accordo con quanto previsto dall'Allegato XII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che, al p.to 4, riferendosi genericamente a "impianti chimici", alla lettera "l)" cita anche l'idrogeno.

In conclusione, si chiede di confermare se un impianto di elettrolisi isolato, non connesso funzionalmente con altre unità produttive, il cui idrogeno prodotto è destinato ad alimentare macchine poste a valle dell'elettrolizzatore stesso, come quello sopra descritto, sia soggetto unicamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

* * * * *

L'art. 41 della Legge del 21 aprile 2023, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, introduce una modifica all'elenco degli impianti sottoposti a VIA Statale dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, inserendo il punto 6-bis: *«Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro».*

Il Testo unico in materia ambientale, il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato emanato con l'obiettivo di raggiungere elevati livelli di tutela dell'ambiente, dando piena e coerente attuazione alle Direttive comunitarie, tra cui Direttiva del Consiglio Europeo 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Quest'ultima successivamente modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE e dalla Direttiva 2014/52/UE.

Per l'uniforme applicazione delle stesse costituiscono autorevole riferimento le linee guida *"Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive"*, il cui ultimo aggiornamento risale al 2015.

La definizione di "impianto chimico integrato", riportata nella direttiva e nel testo del D.lgs. 152/2006, quale *impianto per la fabbricazione su scala industriale di sostanze, mediante processi di conversione chimica, in cui più unità sono affiancate e sono funzionalmente collegate*, viene ulteriormente esplicitata all'interno di dette linee guida così come di seguito riportato: *L'impianto si compone quindi di varie unità ed esiste un collegamento tra le varie parti di un impianto chimico. Il collegamento funzionale avverrà principalmente attraverso un percorso di processo, vale a dire che le varie unità dell'impianto hanno uno scopo comune producendo intermedi o materiale in entrata (prodotti non finiti, agenti ausiliari, ecc.) per le unità. I vari elementi dell'impianto contribuiranno quindi alla produzione di un prodotto finito (o di prodotti), anche se è possibile che anche parte dei materiali intermedi prodotti nell'impianto vengano immessi sul mercato. Inoltre, ci può essere un collegamento infrastrutturale (ad esempio, per scopi energetici), ma questo da solo non costituisce un collegamento funzionale. Il termine "affiancato" significa comunemente "posto uno accanto all'altro". Tuttavia, tenuto conto dello scopo della direttiva, non sembra necessario che una*

particolare unità sia collocata immediatamente accanto ad un'altra, poiché i prodotti non finiti possono essere prodotti in una parte diversa del sito e trasferiti mediante condotte, trasportatore o altre forme di trasferimento in un'area di finitura. Tali attività manifestamente direttamente associate hanno un nesso funzionale con le altre attività svolte in tale sito e potrebbero avere effetti ambientali. I "processi di trasformazione chimica" implicano che la trasformazione mediante una o più reazioni chimiche avviene durante il processo di produzione¹.

Alla luce di quanto esposto, un singolo impianto di produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi di per sé non assume le caratteristiche di “impianto chimico integrato”, in quanto privo di altre unità produttive affiancate a cui è funzionalmente collegato e pertanto non rientra nel campo di applicazione del punto 6-bis dell'allegato II alla parte seconda del Dlgs. 152/2006.

L'iter autorizzativo per l'impianto dovrà prevedere l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) statale, in accordo a quanto previsto dall'allegato di riferimento (All. XII alla parte Seconda del TUA) che riporta quali installazioni soggette a detta autorizzazione la più ampia categoria degli “Impianti Chimici”, anche per la produzione di idrogeno, ove raggiungano le ivi descritte soglie produttive.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

¹ Traduzione a cura del redattore, cfr. Annex I (6).